



IL TRIBUNALE DI SPOLETO

UFFICIO PROCEDURE CONCORSUALI

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

- Dott.ssa Claudia Matteini Presidente
- Dott. Sara Trabalza Giudice rel.
- Dott.ssa Alberto Cappellini Giudice

ha emesso il seguente

DECRETO

Vista la domanda di omologa degli accordi di ristrutturazione ex art. 57 CII proposta da “**R.P.F. s.r.l.**” con sede in Loc. Montecchio snc, Giano Dell’Umbria 06030 (PG), C.F. P.iva e R.E.A. nr. 00455220541, in persona del legale rappresentante Sig. Feliciano Piccionne nato a Foligno (PG) il 01/03/1956 C.F. PCCFCN56C01D653J, ed in forza di determina ex art. 120 bis CCII assunta in data 13/04/2026 (all. 1) elettivamente domiciliata in Perugia, Via Cacciatori delle Alpi n. 28, presso lo studio dell’Avv. Fabio Dominici che la rappresenta e difende giusta procura in atti;

ritenuto, previamente, di invitare la parte istante a fornire prova dell’intervenuta pubblicazione degli accordi nel Registro Imprese contestualmente al deposito della presente domanda;

ritenuto altresì, come la documentazione allegata alla domanda debba essere integrata mediante il deposito della proposta di transazione fiscale richiamata nel ricorso e della prova dell’avvenuto suo deposito presso gli uffici indicati dall’art. 88 CCII (art. 63 comma 2 CCII), considerato come nel ricorso depositato si legga che la stessa transazione sarebbe “in corso di sottoscrizione e che verrà tempestivamente depositata”, dandosi atto, dunque, di come la stessa non sia ancora perfezionata alla data della domanda;

dato atto, allora, di come l’art. 63 comma 3 CCII preveda espressamente che la domanda di omologazione sia proposta, una volta intervenuta l’adesione (non ancora comprovata nello specifico) ovvero, in difetto, decorsi i termini di cui al comma 2 undicesimo e dodicesimo periodo della medesima disposizione, ovvero sia decorso il termine di novanta giorni da deposito della proposta di transazione fiscale presso gli uffici indicati dall’art. 88 CCII;

considerato, allora, come – per quanto già chiarito da giurisprudenza di merito e di Legittimità – il *dies a quo* del termine di novanta giorni ora citato debba essere individuato proprio facendo

riferimento alla data di presentazione della transazione fiscale agli Uffici individuati dal quinto comma dell'art. 88 CCII e, dunque, dalla effettiva e formale esteriorizzazione della proposta, senza che possa assumere rilievo il momento, peraltro di pressoché impossibile collocazione cronologica, in cui il creditore erariale possa avere assunto consapevolezza di una proposta transattiva non ancora depositata e, pertanto, non ancora suscettibile di valutazione alcuna (cfr. Corte di Appello di Ancona, sentenza del 14.01.2026, reperibile nelle più comuni banche dati);

dato atto di come, dal documento 6 allegato dalla ricorrente, si evinca solo indirettamente ed informalmente la potenziale data di trasmissione della proposta di transazione fiscale ad Agenzia delle Entrate che, tra l'altro, ha espressamente subordinato la propria adesione al verificarsi di una serie di condizioni ed adempimenti da riscontrare;

ritenuto come tanto avalli la necessità che la ricorrente, proprio in assenza, allo stato, di deposito della sottoscrizione della suddetta proposta da parte di Agenzia delle Entrate, ottemperi all'onere di produzione sopra indicato;

ritenuto, altresì, visto l'art. 40 comma 4 CCII, di avvalersi della facoltà espressamente prevista dalla legge di nominare un Commissario giudiziale, affinché lo stesso depositi il proprio motivato parere in merito alla richiesta in oggetto, previamente riscontrando la veridicità dei dati aziendali indicati dalla ricorrente, mediante verifica dell'effettività del passivo ed attivo dichiarati, la fattibilità del piano predisposto, la sua idoneità all'integrale soddisfacimento dei creditori non aderenti nei termini previsti dall'art. 57 comma 3 CCII;

rilevato, ancora, come il medesimo Commissario dovrà coadiuvare il Tribunale nel riscontro e verifica della sussistenza delle condizioni di legge per addivenire all'omologa, avuto riguardo alla sussistenza, a corredo della domanda, di tutta la documentazione prescritta dall'art. 39 commi 1 e 3 CCII, alla ricorrenza effettiva delle percentuali di adesione richieste dal comma 1 dell'art. 57 CCII (adesione del 60% dei creditori), alla indicazione, negli accordi, degli elementi del piano economico finanziario che ne consentono l'esecuzione, al rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 56 CCII per la redazione del piano, al contenuto della attestazione del professionista indipendente di cui all'art. 57 comma 4 CCII, avuto riguardo alla completezza dei dati dal medesimo esaminati ed alla comprensibilità dei criteri di giudizio dallo stesso utilizzati, riservata eventuale richiesta di integrazione nel prosieguo procedurale e dopo le produzioni richieste e rilevanti ex art. 63 commi 3 e 4 CCII;

Letto, altresì, l'art. 48 comma 4 CCII e dato atto di come i primi commentatori della disposizione in esame e la giurisprudenza di merito qui condivisa (da ultimo Tribunale di Bergamo, sentenza del

23.04.2026, anche essa reperibile nelle più comuni banche dati) chiariscano come la predetta udienza debba essere fissata per decidere sulla richiesta di omologa, sia in presenza che in assenza di opposizioni, delle quali, allo stato non si ha notizia;

ritenuto come, conseguentemente, il debitore debba essere onerato delle comunicazioni della presente fissazione di udienza a tutti i creditori, non aparendo “...ragionevole escludere a priori la partecipazione al procedimento di omologazione (e all’udienza a tal fine fissata) dei creditori che non hanno proposto opposizione, posto che sarebbe legittima, pur in assenza di formale opposizione, un’interlocuzione nell’ambito del procedimento sia dei creditori i quali abbiano avuto notizia di eventuali criticità (inizialmente non conosciute) dalla relazione del commissario giudiziale sia di quelli che potrebbero avere interesse a sostenere le ragioni del debitore, mediante un intervento adesivo alla domanda di omologa, contrastando le argomentazioni svolte dai creditori oppositori (o dal commissario giudiziale).

Infine, non può essere trascurato l’effetto preclusivo dell’azione revocatoria prodotto dall’omologazione, ai sensi dell’art. 166 comma terzo lettera e) c.c.i.i.”- cfr. sentenza Tribunale di Bergamo ora citata;

letti gli artt. 40 co. 4 e 48 co. 4 CCII, nonché gli artt. 57 e 63 CCII;

ONERA

La ricorrente della produzione della documentazione integrativa sopra richiesta, entro il termine di giorni 7 decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;

NOMINA

Commissario giudiziale il Dott. Lorenzo Ducci;

FISSA

per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale dinanzi al collegio l’udienza in camera di consiglio del **17.09.2026 alle ore 12,30** dinnanzi al giudice relatore, designato per la trattazione, Dott.ssa Sara Trabalza;

ONERA

La parte istante di comunicare il presente provvedimento al Commissario giudiziale, ai creditori tutti ed ai terzi che abbiano proposto opposizione entro il termine di giorni **30** decorrente dalla data di comunicazione del presente decreto a cura della Cancelleria;

DA’ ATTO

che le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi altro interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine di **30** giorni dall'iscrizione della domanda nel Registro delle Imprese;

ASSEGNA

Al Commissario giudiziale termine sino a **15** giorni prima della data di udienza come sopra indicata per il deposito del proprio motivato parere sui temi di indagine di cui in parte motiva, invitandolo altresì a segnalare ogni altro fatto di rilievo ai fini dell'esame della domanda in oggetto.

Manda alla Cancelleria alla cancelleria per l'immediata comunicazione del presente decreto alla società proponente e al P.M. in sede, ai sensi dell'art. 40 comma 3 CCII e del Protocollo attualmente vigente in relazione ai profili organizzativi delle attività dell'Ufficio Procedure concorsuali, sottoscritto tra Tribunale e Procura di Spoleto.

Spoleto, 15.05.2026

Il Giudice relatore
(*dott.ssa Sara Trabalza*)

Il Presidente
(*dott.ssa Claudia Matteini*)